



Comune di Trieste

Area città, territorio e ambiente

Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e Traffico

Progetto Pisus
Piano integrato di sviluppo sostenibile

cod. Opera 11114 - Servizio di Bike Sharing

PROGETTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA

DIRETTORE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Ave Furlan

PROGETTISTI

ing. Sara Borgogna

ing. Silvia Fonzari

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

geom. Luca De Reya

CONSULENTI IN MATERIA DI MOBILITA'

ing. Paola Capon

ing. Nicola Falconetti

Schema di Contratto

ELABORATO

C

SCALA

-

DATA

novembre 2015

Trieste

OGGETTO: Fornitura e P.O. di un Sistema di Bike-Sharing

IMPRESA: (denominazione e codice fiscale / P.IVA)

L'anno DUEMILA..... il giorno _____ del mese di _____ in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale a contrarre n. del , a firma di ... , per le motivazioni ivi addotte, è stata approvata la documentazione di gara per fornitura in oggetto e contestualmente è stato individuato il sistema di gara;

con determinazione dirigenziale n. del , a firma di ... , per le motivazioni ivi addotte, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. del , a firma di ... , per le motivazioni ivi addotte, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso;

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da ..., domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e la ditta/ impresa/ società/ cooperativa ... , in seguito anche più brevemente detta "appaltatore", rappresentata da ... , nato/a a ... , il ... , domiciliato/a per la sua carica presso la sede della stessa, in ... , via ... n.;

si conviene e stipula il seguente:

CONTRATTO

art. 1. OGGETTO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida alla ... , che a mezzo del/della sopraindicato/a legale rappresentante accetta, la fornitura e posa in opera di **un sistema di Bike-Sharing (comprensivo di ciclostazioni, biciclette, sistema di gestione e piano di comunicazione).**

L'appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura e posa in opera in conformità all'elaborato "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" (di seguito denominato "Capitolato") allegato rispettivamente sub "____" al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.

art. 2. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato,
- l'offerta tecnica,

- l'offerta economica.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel Capitolato o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Servizio Progetti Strategici e Appalti. Contratti e Affari Generali del Comune di Trieste.

art. 3. DURATA

Il presente contratto ha la durata di **150 (centocinquanta) giorni** naturali, successivi e continuativi dalla firma del contratto e quindi fino al _____, ovvero fino alla concorrenza dell'importo messo a disposizione. In particolare:

- il progetto di dettaglio dovrà essere redatto entro **15 giorni** naturali e consecutivi dalla stipula del presente contratto,
- l'installazione di tutte le ciclostazioni e la messa in servizio del sistema dovrà avvenire a seguito dell'accettazione del progetto di dettaglio da parte dell'Amministrazione Comunale e comunque entro la scadenza del contratto.

L'aggiudicatario dovrà redigere un cronoprogramma di collocazione delle strutture e di attivazione del servizio, redatto nel rispetto della tempistica sopraindicata.

art. 4. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto, come da offerta allegata, è fissato in complessivi euro _____ (_____) + **euro 2.500,00 (duemilacinquecento)** per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante, più IVA in misura di legge.

art. 5. VARIAZIONI CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione può richiedere una variazione in diminuzione o in aumento delle forniture fino a concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo indicato al precedente art. 4 che l'appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali, si applica in tal caso l'art. 311 del D.P.R. del 05.10.2010 n. 207.

art. 6. VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre **90 giorni** dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

art. 7. FORNITURA E POSA IN OPERA

Il materiale dovrà essere consegnato e posto in opera presso i siti indicati in progetto concordati con l'Ente Appaltante, con le modalità previste dal Capitolato e nel rispetto di quanto descritto nell'elaborato "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (di seguito denominato "PSC").

L'appalto, oltre alla fornitura e posa in opera del sistema di Bike Sharing, comprende anche:

- eventuali rimozioni e riposizionamenti di manufatti interferenti con l'installazione delle ciclostazioni nelle localizzazioni individuate, secondo le indicazioni fornite dal Direttore di esecuzione del contratto,
- eventuali interventi sulla segnaletica orizzontale presente nelle aree oggetto d'intervento,
- smaltimento degli imballaggi utilizzati per il trasporto,
- smaltimento degli eventuali materiali di risulta.

art. 8. PAGAMENTI

Il pagamento dell'importo di cui all'art. 4 avverrà su presentazione di regolari fatture secondo il seguente schema di completamento dell'installazione e della posa in opera (completa di biciclette e sistema di gestione del servizio) di tutte le stazioni di ricovero:

- **90%** a seguito del rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni,
- **10%** restante, successivamente alla verifica di conformità del sistema sia per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali che quelli gestionali di funzionamento del servizio.

La fornitura di materiali non richiesti non sarà liquidata.

La fattura, ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e relativo regolamento, decreto 3 aprile 2013 n. 55, sarà trasmessa via PEC all'indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura verrà effettuato, ai sensi decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della rispondenza della fornitura eseguita rispetto a quanto contrattualmente pattuito e dell'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.

Il pagamento della fattura può essere sospeso qualora siano contestati all'Appaltatore addebiti per le prestazioni cui la fattura si riferisce.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 c.3 del DPR 207/2010 l'Appaltatore dovrà riportare sulla fattura, a garanzia della fornitura, la trattenuta pari al 0,5% sul corrispettivo fatturato. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale alla conclusione dell'appalto e dopo la verifica finale di conformità da parte della stazione appaltante, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.

Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Contabilità dello Stato si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati, con versamento sul conto corrente indicato al successivo art. 9 con esonero per l'Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

art. 9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN _____ acceso presso la Banca _____, – Filiale/Agenzia di _____/Sportello postale di _____ che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

- sig./ra _____, nato/a a _____
il _____ – C.F. _____
- sig./ra _____, nato/a a _____
il _____ – C.F. _____

Eventuali modifiche comunicate dall'appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano la necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

art. 10. REVISIONE PREZZI

E' esclusa la revisione dei prezzi.

Il prezzo d'offerta s'intende formulato dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza e sarà pertanto invariabile ed indipendente da eventualità e circostanze di qualsiasi natura di cui la ditta stessa non avesse eventualmente tenuto conto.

art. 11. CAUZIONE

La cauzione definitiva, di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/08, viene fissata in euro _____ ed è stata costituita dall'appaltatore con _____, conservata in atti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

art. 12. ALTRI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, così come previsto dall'art. 12 del Capitolato l'appaltatore ha prodotto la polizza n. _____ emessa da _____ – Agenzia di _____ - in data _____, conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, ritenendo compresa fra i terzi anche l'Amministrazione Comunale.

art. 13. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi, sociali, previdenziali e di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente o soci-lavoratori (nel caso di società cooperative) e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi e derivanti da disposizioni legislative e

regolamentari vigenti ovvero da obblighi contrattuali, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore dichiara di applicare nei confronti dei propri dipendenti il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro _____.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto.

art. 14. ONERI PER LA SICUREZZA

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in considerazione della natura dell'appalto, è stato predisposto il PSC con la stima dei costi degli oneri per la sicurezza.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire e rispettare quanto previsto nel PSC facente parte dei documenti di progetto e gara, conservato in atti.

Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

art. 15. GARANZIA

L'appaltatore dovrà eseguire la fornitura richiesta a perfetta regola d'arte, assumendosi qualsivoglia responsabilità; civile e penale, derivante dalla imperfetta esecuzione della fornitura stessa, per effetto della quale siano derivanti danni a cose e/o persone.

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi, sia apparenti che occulti, della merce consegnata ai sensi degli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile.

Le modalità di accertamento, denuncia e superamento dei vizi, sia apparenti che occulti, sono descritte al successivo art. 18.

art. 16. ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore oltre ai servizi, attività, personale, attrezzature e materiali previsti negli elaborati d'appalto, tutte quelle necessità accessorie che, stante la complessità organizzativa dell'appalto di cui trattasi, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancanti, ma che oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare la fornitura in questione.

Sono a carico dell'appaltatore le spese d'imballo, trasporto della merce all'interno dei siti indicati dagli elaborati di progetto, senza ulteriori spese per l'Amministrazione.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di carico e scarico a terra della merce nei siti indicati dagli elaborati di progetto. L'Amministrazione non mette a disposizione mezzi, attrezzature e personale.

Sono a carico dell'appaltatore le operazioni e gli accorgimenti indicati dall'elaborato "PSC".

art. 17. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'esecuzione dell'appalto, nonché in generale a persone o cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

In particolare la ditta appaltatrice è responsabile:

- dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle prestazioni;
- dei danni derivanti dalle prestazioni fornite per fatto suo o dei suoi dipendenti, sia alle attrezzature che al personale comunale o a terzi;
- del corretto smaltimento degli imballaggi utilizzati per il trasporto;
- del corretto smaltimento degli eventuali materiali di risulta.

L'appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale.

art. 18. CONTROLLI

La fornitura e posa in opera sarà puntualmente annotata, a cura del Responsabile tecnico individuato dall'amministrazione, su apposito "Libretto delle forniture" che sottoscritto in calce dall'appaltatore costituirà documento per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo e dall'art. 8.

L'amministrazione entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta consegna effettuerà, ad opera di tecnico qualificato, il controllo d'idoneità della merce consegnata.

Eventuali vizi apparenti risultanti dal controllo (merce priva delle caratteristiche o di qualità inferiore a quanto previsto dagli elaborati d'appalto, ecc.) saranno denunciati entro 8 giorni naturali e consecutivi all'appaltatore che dovrà provvedere a sue spese, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta denuncia, al ritiro della merce contestata e alla sua sostituzione con altra avente le caratteristiche richieste.

Eventuali vizi occulti non accertabili alla consegna o comunque entro il termine sopra riportato possono essere denunciati entro 8 giorni naturali e consecutivi dalla scoperta del vizio stesso all'appaltatore che dovrà provvedere a sue spese, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta denuncia, al ritiro della merce contestata e alla sua sostituzione con altra avente le caratteristiche richieste.

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto, a mezzo fax o posta elettronica.

L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della posa in opera, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente contratto.

La merce contestata resta a disposizione della ditta per il suo ritiro per un periodo di 10 giorni. All'Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della merce.

art. 19. ESECUZIONE D'UFFICIO

Fermo restando quanto previsto all'art. 20 del presente atto, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto o di parte di esse, di espresso rifiuto da parte dell'appaltatore di sostituire la merce eccepita, di ritardo nella consegna superiore a trenta giorni nonché di mancato

rispetto del termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 Codice Civile indicato nell'ordine di consegna, il Comune può provvedervi d'ufficio, anche a mezzo di terzi, con onere a carico dell'Appaltatore, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

art. 20. PENALI

In caso di ritardi imputabili nell'espletamento della fornitura in oggetto rispetto ai termini concordati saranno applicate le seguenti penali:

- Ritardo per la consegna del progetto di dettaglio: viene applicata, per ogni giorno di ritardo nella consegna, una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.
- Ritardo per l'installazione delle ciclostazioni e la messa in servizio del sistema: viene applicata, per ogni giorno di ritardo nell'installazione, una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.
- Ritardo o mancata sostituzione della fornitura nel caso di rifiuto della prestazione resa, utilizzo di materiali difettosi e/o non conformi, mancata esecuzione di quanto previsto dall'art. 15, viene applicata, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione della fornitura, una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo della merce contestata.

In caso di altre ipotesi di inadempimento contrattuale, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, il Comune invierà formale contestazione indicante l'ammontare della penale che si intende applicare nei limiti dell'art. 298 DPR 207/2010.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'affidatario, nei due giorni successivi alla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse al concessionario questi non si uniformi entro il termine stabilito, il Comune procederà all'applicazione della penale.

Il Comune procederà all'applicazione della penale mediante l'escussione del deposito cauzionale o mediante trattenuta dei crediti maturati o maturandi.

Rimane impregiudicata ogni altra azione per danni arrecati all'Amministrazione Comunale.

art. 21. RISOLUZIONE

Il presente contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. anche senza previa diffida, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

- mancato avvio delle attività entro il termine contrattuale, ritenuto termine essenziale, salvo suo eventuale differimento o giustificato motivo da parte del Comune;
- fermo degli impianti per due mesi consecutivi, dovuto a cause imputabili al concessionario;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta del Comune;
- applicazione di penali complessivamente di importo superiore al 10% del corrispettivo a prescindere dalla gravità delle ipotesi minatorie delle penali stesse;
- accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- applicazioni di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e s.m.i.;

- violazione del divieto di cessione, anche parziale del contratto nonché di subappalto non autorizzato ai sensi dell'art. 118 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- mancato rispetto della clausola di tracciabilità;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione delle attività essendo venute meno in modo grave ed irreversibile le condizioni di fiducia nella società.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

art. 22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

All'appaltatore è fatto espresso divieto di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs 163/2006, a pena di nullità.

art. 23. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito con le modalità e nei limiti di cui all'art. 14 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto

art. 24. OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'appalto di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

art. 25. RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato, alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché a quelle del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. del 05.10.2010 n. 207, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

art. 26. CONTROVERSIE

Eventuali contestazioni, dispute e divergenze nell'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, che non possano essere definite tra le parti, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Competente sarà il Foro di Trieste.

art. 27. SPESE

L'appaltatore si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, salva l'applicazione dell'I.V.A. ai sensi di legge.

art. 28. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno acquisiti in occasione del presente rapporto contrattuale verranno trattati unicamente in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti, nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali.

I dati personali saranno trattati: mediante strumenti manuali, informatici e telematici; da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; con l'impiego di misure di sicurezza comunque idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a: professionisti o consulenti, istituti di credito e di assicurazione, società di recupero crediti.

Le Parti prendono reciprocamente atto che l'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 conferisce specifici diritti in materia.

In particolare le Parti potranno ottenere dal Titolare competente: la conferma circa l'esistenza o meno di dati che li riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; la conoscenza dell'origine dei dati stessi, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; gli estremi identificativi del Titolare; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è l'interesse, l'integrazione dei dati stessi; infine, ciascuna Parte ha diritto di opporsi, per motivi legittimi ed in forma scritta, al trattamento operato dall'altra Parte. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Trieste; il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici.

art. 29. DOMICILIO

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a _____, con recapito in via _____ n. _____, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

Fatto in unico originale, con allegati, letto approvato e sottoscritto.

Trieste,